

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4510

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

—

Interventi di tutela, valorizzazione e recupero
del patrimonio culturale

Presentato l'11 marzo 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto l'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) ha autorizzato negli anni 1986-1987 la spesa di lire 600 miliardi per la realizzazione di iniziative destinate a valorizzare il patrimonio dei beni culturali nazionali attraverso l'utilizzazione di tecnologie avanzate e la creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati da lungo periodo, riservando il 50 per cento della somma ad interventi nelle regioni del Mezzogiorno.

La risposta positiva che tale nuova forma di intervento sui beni culturali ha

determinato sull'imprenditoria pubblica e privata e sull'opinione pubblica, sia per le prospettive occupazionali che di valorizzazione dei beni culturali ha indotto il Governo ad introdurre, in sede di presentazione del disegno di legge « finanziaria » 1987, una norma volta al rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

In sede di esame del testo alla Camera dei deputati, la disponibilità finanziaria prevista direttamente da tale norma è stata trasferita sul fondo globale della tabella « C » allegato alla legge finanziaria

per il 1987; ciò rende necessaria evidentemente la predisposizione di uno specifico disegno di legge.

Il Parlamento così facendo ha manifestato la tendenza ad approfondire nel proprio ambito la tematica dell'utilizzazione anche economica ed occupazionale dei beni culturali ed ha indicato in uno strumento legislativo apposito la via da seguire per realizzare queste finalità unitamente alla necessità di riconsiderare le procedure previste dall'articolo 15 della legge finanziaria per il 1986.

In considerazione, pertanto, della necessità di un provvedimento legislativo per utilizzare le disponibilità finanziarie previste dalla legge finanziaria 1987, questo Ministero ha predisposto l'unito disegno di legge con il quale si prevede l'utilizzazione di parte del predetto finanziamento, in ragione di 300, 400 e 500 miliardi di lire rispettivamente per gli anni 1987, 1988 e 1989.

L'articolo 1 del disegno di legge, oltre alla determinazione dell'entità del finanziamento prevede che il programma delle iniziative da attuarsi interessi le aree prioritarie di intervento concernenti il patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, librario ed archivistico e paesaggistico ambientale.

Il programma dovrà prevedere, altresì, l'individuazione degli interventi specifici da attuarsi, la definizione di norme tecniche e criteri metodologici per i relativi interventi, gli eventuali oneri finanziari a carico dei concessionari degli interventi e la possibilità di coinvolgere le università e gli istituti di ricerca.

Inoltre un 40 per cento delle somme disponibili è destinato agli interventi di restauro eventualmente previsti dai pro-

getti ed un altro 30 per cento è destinato al finanziamento di progetti già presentati nel 1986.

La predisposizione del programma è lasciata al Ministro per i beni culturali e ambientali di intesa con quelli del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica, mentre l'approvazione è attribuita al CIPE.

L'articolo 2 concerne i progetti finalizzati all'attuazione del sopracitato programma.

Anche in questo caso l'istruttoria e la valutazione dei progetti sono attribuite al Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con quello del lavoro e della previdenza sociale, dati i risvolti occupazionali che essi presentano.

Anche per i progetti l'approvazione è riservata al CIPE.

L'articolo 3 detta i requisiti che devono contenere i singoli atti di concessione che sono approvati con decreto interministeriale del Ministro per i beni culturali e ambientali e di quello del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 4, nel prevedere che i risultati del progetto, i diritti derivanti dalla loro utilizzazione, nonché i beni da essi rinvenienti appartengono allo Stato, attribuisce al Ministro per i beni culturali e ambientali la facoltà di affidarne la gestione, in regime di concessione, a soggetti pubblici e privati preferendo i soggetti che li hanno realizzati.

L'articolo 5, infine, concerne la copertura finanziaria del disegno di legge utilizzando l'accantonamento « Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il recupero di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di lire 400 miliardi per l'anno 1988 e di lire 500 miliardi per l'anno 1989, di cui almeno il 50 per cento riservata ai territori del Mezzogiorno, da destinare alla realizzazione di iniziative volte al recupero e alla valorizzazione, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, di beni culturali ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato ad assumere impegni per l'intero stanziamento, fermo restando che le erogazioni annuali non superino le singole autorizzazioni di spesa.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, definisce il programma entro cui devono collocarsi le iniziative di cui al comma 1 e lo trasmette al CIPE, che l'approva nei successivi trenta giorni.

4. Il programma prevede, in particolare:

a) le seguenti aree prioritarie d'intervento: patrimonio archeologico, architettonico, artistico e storico, librario ed archivistico, paesaggistico-ambientale;

b) l'individuazione di interventi specifici di restauro, conservazione, catalogazione, recupero e valorizzazione dei beni culturali, articolata per aree territoriali e culturalmente omogenee;

c) l'integrazione degli interventi, secondo un ciclo completo che va dall'indi-

viduazione sistematica all'indagine diagnostica, alle azioni di tutela e valorizzazione;

d) la definizione di norme tecniche e criteri metodologici per l'intervento sui beni culturali, secondo le direttive degli Istituti centrali rispettivamente competenti;

e) la definizione dei criteri per la predisposizione dei progetti attuativi del programma, nonché per la loro valutazione sulla base di analisi dei costi e dei benefici che tengano conto, in particolare, degli effetti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, di riduzione della disoccupazione, di utilizzazione di tecnologie avanzate e di contributo allo sviluppo economico;

f) l'eventuale partecipazione finanziaria dei concessionari degli interventi, nel caso in cui venga agli stessi affidata anche la gestione o l'utilizzazione parziale o totale dei risultati dei progetti o dei beni da essi rinvenienti;

g) il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca.

5. Nei singoli progetti attuativi possono essere previsti e finanziati interventi di restauro di beni culturali per una quota che non deve, comunque, superare il 40 per cento del costo complessivo del progetto.

6. Il 30 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti attuativi già presentati nel 1986 e ritenuti idonei.

7. Gli eventuali maggiori oneri fiscali e accessori, debitamente documentati, dei progetti di cui alla delibera CIPE del 7 agosto 1986, fanno carico all'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, nel limite di almeno 65 miliardi di lire.

ART. 2.

1. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 sono presentati entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

delle delibera del CIPE di approvazione del programma stesso.

2. I progetti devono indicare:

a) l'area e le modalità degli interventi, nonché gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) la durata degli interventi e l'onere finanziario dei medesimi, articolato per i vari fattori produttivi;

c) il numero e la qualificazione professionale degli addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;

d) le tecnologie utilizzate ed il loro grado di innovazione;

e) le amministrazioni e gli enti pubblici competenti per materia e per territorio, i quali abbiano manifestato un interesse alla realizzazione ed all'utilizzazione del progetto.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce e valuta i progetti e ne trasmette l'elenco coordinato al CIPE per l'approvazione, indicando l'entità del relativo finanziamento. Entro i successivi trenta giorni il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

ART. 3.

1. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione i quali devono indicare:

a) il soggetto concessionario;

b) il numero, nonché le qualificazioni professionali degli addetti, che saranno assunti dal concessionario, anche in deroga alla legge 18 aprile 1962, n. 230, con contratto a termine di diritto privato e con chiamata nominativa, tra i soggetti che alla data di assunzione siano di età non superiore a 29 anni e che risultino inseriti nelle liste di colloca-

mento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto altra occupazione da oltre 12 mesi, secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. È fatta salva la possibilità di assumere, con le medesime modalità, in misura non superiore al 25 per cento delle unità di personale globale, ancorché abbiano superato il ventinovesimo anno di età, laureati, tecnici, nonché altri lavoratori i quali abbiano prestato servizio, per almeno un anno, presso enti pubblici o privati operanti nei settori interessati;

c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);

d) le tecnologie utilizzate, nella attuazione degli interventi;

e) il tempo di esecuzione;

f) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

g) le modalità di controllo della regolare esecuzione degli interventi.

2. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività di controllo sulla realizzazione degli interventi sono a carico dei concessionari interessati, secondo la disciplina ed i criteri fissati nelle convenzioni.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a fornire, su richiesta dei concessionari, i dati e le notizie occorrenti per la realizzazione delle iniziative, ovvero a consentirne la acquisizione.

4. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili

ART. 4.

1. I risultati del progetto e i diritti derivanti dalla loro utilizzazione, nonché i beni da esso rinvenienti, appartengono allo Stato. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può affidarne la gestione ed utilizzazione, in regime di concessione, a soggetti pubblici e privati con preferenza,

a parità di condizioni, ai soggetti che li hanno realizzati, fatti salvi i casi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f).

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 300 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988 e lire 500 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.